



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Data 13/06/2017	Oggetto: Adesione alla transazione con Acea Spa avente ad oggetto i canoni BIM del periodo 2013 – 2017- delega al Sindaco per la sottoscrizione e approvazione schema di transazione
--	---

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno alle ore 18.00 e successive nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Boccia Odorisio	X	
3 Di Santo Antonio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio		X
Assegnati	n. 11	Presenti n. 10
In carica	n. 11	Assenti n. 1

La seduta è pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Precepisce il Segretario comunale dott. Leonardo de Sena Plunkett

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che con deliberazione di G.C. n. 35 del 23.03.2017 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEI COMUNI DEL BIM DEL FIUME SANGRO AL FINE DELLA RISCOSSIONE DEI SOVRACANONI BIM E RIVIERASCHI PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME SANGRO E INTERCONNESSI.", il Comune di Opi ha promosso, insieme ad altri Comuni della Valle del Sangro, capofila il Comune di Fallo, una iniziativa intesa al recupero dei sovra canoni BIM non pagati in relazione all'utilizzo, tra gli altri, dell'impianto di S. Angelo con centrale ubicata nel Comune di Altino;

che per effetto della iniziativa intrapresa dai Comuni, la società ACEA S.p.A. ha proposto, in via stragiudiziale, il pagamento a favore del Comune di Opi, della somma di Euro 115.090,31, pari all'80% delle somme dovute per le annualità dal 2013 al 2017;

che tale proposta è stata formulata a tutti i Comuni aderenti al protocollo di intesa e comunicata al Comune di Opi a mezzo di e-mail pervenuta all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Sindaco, in data 05.05.2017 prot. n. 2985;

che tale proposta prevende in sintesi il riconoscimento dell'obbligo di indennizzo, tuttavia con la riduzione all'80% dell'importo dovuto per il periodo che va dal 2013 al 2017 compreso;

che tale proposta scaturisce dalla contrapposizione delle rispettive posizioni dei comuni rivieraschi e la ACEA Produzione S.p.A., quest'ultima quale titolare della centrale idroelettrica di S. Angelo e della relativa concessione di derivazione d'acqua dai fiumi Sangro, Aventino e Verde rilasciata con D.l. 22 maggio 1958, n. 3292 e relativo disciplinare 2 aprile 1955, n. rep. 13456, poi modificato con D.l. 27 febbraio 1961, n. 1049 e disciplinare aggiuntivo 4 giugno 1959, n. rep. 15666; la concessione di derivazione è scaduta in data 29 luglio 2013;

che di converso con nota 18 dicembre 2013, prot. n. 2480, il Comune di Fallo, nel proprio interesse e per delega dei Comuni di Archi, Bomba, Borrello, Civitaluparella, Colledimezzo, Gamberale, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Palombaro, Pennadomo, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roio del Sangro, Torricella Peligna e Villa S. Maria, compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Sangro, ha richiesto ad ACEA Produzione S.p.A. il pagamento dei sovra canoni di cui alla l. 27 dicembre 1953, n. 959 (d'ora in avanti "sovra canoni B.I.M.") per l'impianto idroelettrico di S. Angelo:

a) per gli anni decorrenti dal 1980 al 2013, presumendosi l'impianto in questione come "*impianto in serie*" rispetto alla centrale idroelettrica di Villa S. Maria, sita nel Comune di Montelapiano e di proprietà di Enel Green Power,

b) per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 137, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in ragione della circostanza per cui una delle opere di presa dell'impianto di S. Angelo è ubicata nel territorio del Comune di Pennadomo, che sarebbe compreso "*in tutto od in parte nel bim del fiume Sangro, come delimitato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 414 del 29.03.1972*";

che il Comune di Fallo ha reiterato la richiesta di pagamento con successive note 2 febbraio 2015, prot. n. 202 e nota 23 marzo 2015, prot. n. 540

che ACEA Produzione S.p.A., con note 3 marzo 2014, prot. n. 127 e 7 marzo 2014 prot. n. 159 ha negato il richiesto pagamento dei sovracanonici B.I.M., ritenendo di doversi escludere l'applicazione della l. n. 959 del 1953 e dell'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012 all'impianto di S. Angelo, poiché a parere della medesima non sussisterebbero i presupposti di fatto per l'applicazione della menzionata disciplina, giacché le opere di presa della centrale di S. Angelo sono ubicate a quote altimetriche inferiori a quelle stabilite nel decreto di perimetrazione del bacino imbrifero montano del Sangro;

che in ragione di tale supposto assunto dovrebbe negarsi anche la configurazione dell'impianto di S. Angelo come impianto a catena o in serie con la centrale idroelettrica di Villa S. Maria, ed inoltre la localizzazione delle opere di presa nei territori dei Comuni di Pennadomo e Casoli, considerati quali Enti rivieraschi ai fini dell'applicazione dell'art. 52 del R.D. 7 dicembre 1933, n. 1775 non comporterebbe la sottoposizione della Società all'onere del versamento dei sovracanonici B.I.M.

che successivamente, la Regione Abruzzo, con nota prot. n. RA 88314 del 22 aprile 2016 ha intimato ad ACEA Produzione S.p.A. pena decadenza della concessione il pagamento dei sovracanonici B.I.M. asseritamente dovuti con decorrenza 1° gennaio 2013 in relazione alla concessione stessa di derivazione idroelettrica afferente l'impianto di S. Angelo;

che avverso la suddetta intimazione la Società ACEA, in proprio e quale mandataria di Acea Produzione S.p.A. e di Acea Energia S.p.A., è insorta con ricorso per provvedimento d'urgenza ex artt. 700 e 669-bis e ss c.p.c. al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Roma, dovendosi escludere la debenza dei sovracanonici B.I.M. con riferimento all'impianto di S. Angelo;

che nel giudizio così instaurato e iscritto al n. r.g. 69/2016 si sono costituiti i Comuni di Agnone, Ateleta, Bisegna, Bomba, Borrello, Castel del Giudice, Civitaluparella, Fallo, Gamberale, Montelapiano, Montenero Val Cocchiara, Pennapedimonte, Pizzoferrato, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, Sant'Angelo del Pesco, Scanno, Tornareccio e Villa S. Maria, chiedendo il rigetto del ricorso;

che il Tribunale adito, con decreto del 28 ottobre 2016, ha rigettato il ricorso, stante l'inidoneità della diffida regionale a produrre effetti lesivi in capo alla ricorrente, escludendo con tale pronuncia ogni altro genere di valutazione di merito;

che, in costanza di tale controversia la ricorrente ha chiesto il giudizio di legittimità della normativa innanzi richiamata, tesa alla declaratoria di incostituzionalità della legislazione regionale emanata sul settore, che ancorché denegata poiché posta irritualmente, potrebbe essere correttamente riproposta in sede dell'eventuale giudizio per il recupero delle somme in questione;

che tale circostanza induce l'amministrazione a valutare la convenienza di porre al sicuro le pretese maturate in pendenza della normativa vigente, escludendo in caso di accoglimento della censura di costituzionalità promossa dalla ACEA, l'obbligo di dover incorrere nella restituzione della somma medio tempore introitate, considerando altresì la opportunità di evitare l'ulteriore azione legale per il recupero coattivo del credito, evitando con ciò l'esborso delle spese legali;

Ritenuto:

che i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la

disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del apporto tra privati e pubblica amministrazione

che sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

che la scelta intraprendere un ulteriore giudizio rispetto alla fase cautelare già svolta, o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.

che uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa;

che il giudizio sinora svolto può integrare allo stato i presupposti per l'ammissibilità della transazione, in quanto nella specie l'esistenza di una controversia giuridica è rinvenibile nella fase che ha riguardato l'impugnazione della predetta diffida regionale, che di per se è sintomatica di una manifesta conflittualità della controparte, a resistere avverso ogni azione tesa all'ottenimento delle pretese dei che trattasi;

che, ad ulteriore conforto di tale assunto, va altresì evidenziato che l'ordinanza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Corte di Appello di Roma (RG.69/16) afferma testualmente: *di contro, gli stessi Comuni - ossia gli unici soggetti legittimati a ricevere il pagamento - non potrebbero in alcun caso giovare della diffida per pretendere il pagamento dei sovracanon, occorrendo la formazione di un titolo giudiziale da porre in esecuzione ai danni dell'ACEA.* Di talché gli interessi confliggenti allo stato necessiterebbero di un giudicato per il quale anche se a priori non è agevole stabilirne quale sia il possibile l'esito, ma sicuramente può ritenersi che possa di per se rappresentare un concreto rischio di insuccesso, tenuto conto altresì che occorrerà sostenere dei considerevoli onorari di giudizio, non di certo imputabili alla controparte ancorché soccombente, come del resto avvenuto per il richiamato giudizio; giuridicamente fondata

Considerato

che, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia;

che la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;

che, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a

